



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2013

Novità acconto 2013 (pagamento entro il 17.6.2013)

Con D.L. n. 102/2013 il legislatore **ha escluso dal pagamento dell'acconto IMU:**

- le abitazioni principali e relative pertinenze, ad esclusione delle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- le abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e dell'Ater, regolarmente assegnate;
- le abitazioni principali assimilate, quali quelle degli anziani o disabili che hanno spostato la loro residenza in istituti di ricovero;
- i terreni agricoli;
- i fabbricati rurali strumentali.

Novità saldo 2013 (pagamento entro il 16.12.2013)

Con D.L. n. 133/2013 il legislatore **ha escluso dal pagamento del saldo IMU:**

1. le abitazioni principali e relative pertinenze, ad esclusione delle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
2. le abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e dell'Ater, regolarmente assegnate;
3. le abitazioni principali assimilate con regolamento comunale, quali quelle degli anziani o disabili che hanno spostato la loro residenza in istituti di ricovero;
4. le abitazioni possedute da dipendenti del comparto sicurezza, così come definite dall'art. 2, comma 5 del DL n. 102/2013, non locate;
5. i terreni agricoli **posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola**. Rispetto all'acconto sono quindi **tenuti a versare** il saldo IMU 2013 tutti gli altri terreni agricoli, come quelli dati in affitto o posseduti da soggetti non iscritti alla previdenza agricola (limitatamente al secondo semestre);
6. i fabbricati rurali ad uso **strumentale** di cui all'art. 13, comma 8, del DL n. 201 del 2011. Quindi, gli altri fabbricati rurali abitativi, diversi dall'abitazione principale, come quelli dati in affitto unitamente al terreno, sono tenuti a versare il saldo utilizzando l'aliquota ordinaria (limitatamente al secondo semestre).
7. Il D.L. n. 102/2013 ha esentato dall'IMU, a decorrere dal 1° luglio 2013, gli **immobili merce**. In particolare, l'esenzione è limitata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. L'esenzione si applica quindi per gli immobili direttamente posseduti dall'impresa costruttrice (titolare del permesso di costruire) a condizione che tali fabbricati siano iscritti tra le rimanenze finali e non siano locati. L'esenzione quindi non opera per le immobiliari.

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui all'art.1 del D. L. 102/2013, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

VERSAMENTO PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

Il D.L. 133/2013 ha previsto, inoltre, che l'eventuale differenza tra l'imposta calcolata sulla base delle aliquote deliberate dal comune per l'anno 2013, per le tipologie d'immobili di cui al comma 1, art. 1. e, se inferiore, quella risultante dall'applicazione dell'aliquota e detrazione di base previste dalle norme statali, è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.

Nota bene. Si precisa che il decreto legge soprarichiamato potrebbe essere oggetto di ulteriori modifiche e, pertanto, si consiglia di consultare il sito comunale in prossimità della scadenza prevista per il 16 gennaio 2014.

Per l'anno 2013 non sono state deliberate variazioni IMU per cui le aliquote e detrazioni da utilizzare sono quelle approvate con [deliberazione del Consiglio Comunale N. 25 del 07.06.2012](#)